CAMERA DEI DEPUTATI N. 3510

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIOVANARDI, FABRIS, PERETTI, FRAU, NICCOLINI

Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava

Presentata il 3 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il Trattato di pace del 10 febbraio 1947 l'Italia ha ceduto 7.630 chilometri quadrati delle ex province di Pola, Fiume e Zara con cinquecentomila abitanti, dei quali trecentocinquantamila sono esodati in Italia.

L'articolo 9 dell'allegato XIV del Trattato di pace del 1947 aveva stabilito: «I beni, diritti e interessi dei cittadini italiani, che siano residenti permanenti nei territori ceduti alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, saranno rispettati, su una base di parità rispetto ai diritti dei cittadini dello Stato successore, purchè siano stati legittimamente acquisiti». Mentre questi ultimi sono stati rispettati, quelli degli italiani sono passati tutti in proprietà degli enti locali slavi. La Jugoslavia riconobbe la propria inadempienza e con due accordi, del 23 maggio 1949 e del 23 dicembre 1950, si impegnò a pagare tali beni. Col terzo accordo del 18 dicembre 1954 precisò la cifra in 72 milioni di dollari, pari allora a 45 miliardi di lire. Il governo italiano decise allora di indennizzare tutti i beni con questi 45 miliardi. Con l'articolo 3 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, stabilì che il valore dei beni doveva «calcolarsi sulla base dei prezzi del mercato libero nel 1938».

Con la legge 8 novembre 1956, n. 1325, si stabilì che detto valore del 1938 venisse moltiplicato per 35 per i piccoli proprietari (sino al valore di 200 mila lire), per 20 per i medi (valore eccedente le 200 mila lire fino a 2 milioni) e per i grandi (valori

eccedenti i 2 milioni) con un diverso coefficiente che fu determinato in 7. Con la legge 6 marzo 1968, n. 193, i tre coefficienti furono elevati rispettivamente a 50, 25 e 12. Con la legge 26 gennaio 1980, n. 16, i due ultimi coefficienti sono stati elevati a 40 e a 27. Con la legge 5 aprile 1985, n. 135, è stata abolita la scalarità dei tre coefficienti e sono stati unificati in un unico coefficiente pari a 200.

Le domande presentate dagli interessati sono 24.000. Il 10 novembre 1975 con l'Accordo di Osimo l'Italia, dopo trenta anni dalla fine della guerra e dopo aver pagato tutti i debiti alla Jugoslavia, le ha ceduto anche la zona B: 529 chilometri quadrati con 65.917 abitanti, dei quali 53.317 italiani e 12.000 slavi. Nel preambolo l'Accordo si richiama al « rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà », ma agli abitanti viene negato il censimento. In compenso l'accordo economico assicurava la creazione di una grande zona franca e di una « faraonica » idrovia che doveva partire da Monfalcone, passare per Gorizia, scavalcare le Alpi, toccare Lubiana e quindi il Danubio e il Mar Nero. Non si è fatto nulla. Il Ministero degli affari esteri ritenne utile l'Accordo per impedire contenziosi che avrebbero potuto portare la Russia di Stalin sull'Adriatico. Ritenne, inoltre, necessario rafforzare il prestigio del maresciallo Tito. La Russia di Stalin e la Jugoslavia di Tito sono cadute.

Con la legge 18 marzo 1958, n. 269, il Governo italiano ha deciso di indennizzare i beni moltiplicando per tre coefficienti scalari (40, 20 e 7) il valore dei beni del 1938. Con il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1977, n. 772, i tre coefficienti sono stati elevati a 75, 37 e 18. Con la citata legge n. 135 del 1985 il trattamento è stato equiparato a quello previsto per i beni ceduti con il Trattato del 1947 e cioè con l'unico coefficiente 200.

Le domande presentate sono 10.359. L'indennizzo corrisponde a circa un ventesimo del valore dei beni. La irrisorietà di questo indennizzo giustifica la presentazione di questa proposta di legge che intende concludere in termini dignitosi e definitivi il problema.

L'aumento dell'indennizzo, previsto dall'articolo 1, trova giustificazione nelle seguenti considerazioni:

1. L'articolo 3 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, prevedeva che il valore del singolo bene doveva essere stabilito sulla base del « valore (...) dei prezzi del mercato libero nel 1938 » da moltiplicare poi per un coefficiente. Ora, nell'impossibilità di esaminare sul posto ogni singolo bene, la Commissione ha stabilito il suo prezzario dividendo le località in sei categorie decrescenti: Fiume, Abbazia, Zara, Pola, comuni maggiori, comuni minori. Ha condannato così alla quarta, alla quinta e alla sesta categoria località che presentano caratteristiche di prima categoria come Cigale di Lussinpiccolo, Brioni e le isole turistiche di gran lusso. Come se Capri e Taormina venissero incluse nella sesta categoria semplicemente perchè si trovano nel sud. Inoltre gli edifici sono stati classificati sulla carta in sei categorie decrescenti: villa di lusso, villa di famiglia, tre tipi di case popolari e casa rustica. E poichè i dati catastali non riportano tale classificazione, la Commissione ha proceduto a stime intuitive. Pertanto le due succitate classificazioni, basate su una arbitraria divisione geografica delle località, e su una valutazione intuitiva dei singoli fabbricati, costituiscono una stima di base falsa. Gli indici di valutazione del 1938 non corrispondono al reale valore. Sono stati equiparati gli edifici dell'interno dell'Istria, con quelli ubicati nei centri lungo la costa. Una costa straordinaria per la pesca, per le numerose isole coperte di pinete, per le spiagge, per le baie, per il turismo praticato ancora sotto l'Austria.

Nel 1950 il Ministero dell'industria comunicò che aveva stimato in 700 miliardi di lire il valore nel 1938 dei beni perduti dai profughi nelle ex province di Pola, Fiume e Zara. L'indennizzo, invece, viene concesso sulla base del valore al 1938 di 2 miliardi e mezzo di lire indicato dalla Commissione italo-jugoslava.

Si trascrive la tabella redatta dai tecnici sulla base della quale sono stati stimati i beni delle ex province di Pola, Fiume e Zara con riferimenti all'anno 1938:

Zona	Villa di lusso lire a metro cubo al 1938	Villino o villa di famiglia lire a metro cubo al 1938	Casa di abitazione			Casa di abitazione rurale a metro cubo al 1938
			di lusso lire a metro cubo al 1938	tipo medio lire a metro cubo al 1938	ultima cat. lire a metro cubo al 1938	
1 – Fiume	136	110	97	81	41	28
2 – Pola	97	80	70	50	38	27
3 – Zara	120	95	85	52	37	27
4 – Abbazia	136	110	93	79	39	28
5 – Comuni maggiori	80	63	56	45	36	26
6 – Frazioni	80	58	50	38	30	24

2. La legge ha stabilito che i beni siano valutati secondo il loro stato al 16 settembre 1947 (data di entrata in vigore del Trattato di pace). Invece sono stati valutati secondo le indicazioni, o legittimazioni, fatte dalle locali autorità, avversarie dei profughi, dieci-quindici anni dopo l'abbandono (vedi le legittimazioni contenute nei singoli fascicoli), quando il tempo e i nuovi occupanti li avevano degradati.

3. Si dice che i primi indennizzi sono stati concessi con la legge 8 novembre 1956, n. 1325, quando la lira aveva un valore superiore all'attuale. Ciò non è vero per due ragioni. Nel 1956 il Governo italiano non ha stanziato neanche una lira italiana, ma si è limitato a distribuire con una legge i 45 miliardi di lire con i quali la Jugoslavia ha comperato i beni privati dei profughi. La stessa legge li ha distribuiti con coefficienti differenti e cioè il valore inferiore a 200 mila lire al 1938 è stato moltiplicato per 35. L'eccedenza del valore, sopra le 200 mila lire e fino a 2 milioni al 1938, è stata moltiplicata per 20, e l'eccedenza sopra i 2 milioni con un diverso coefficiente che fu determinato in 7,5. La successiva legge 6 marzo 1968, n. 193, lo ha elevato rispettivamente a 50, a 25 e a 12. La Corte costituzionale, infatti, ha sentenziato che i beni abbandonati dei profughi costituiscono, non un legittimo interesse protetto, ma un diritto soggettivo. Soltanto la citata legge n. 135 del 1985 ha unificato i tre coefficienti in un unico coefficiente pari a 200.

4. Una decina di anni dopo, l'Ufficio tecnico erariale del Ministero delle finanze ha redatto una relazione di 59 pagine con i criteri di valutazione dei beni della ex zona B. Si riporta la tabella dei prezzi dei fabbricati riferiti all'anno 1938:

LOCALITÀ	Alberghi	Villini		Case civili		Case operaie		Case rurali	
	L./mc.	L./mc.	L./vano	L./mc.	L./vano	L./mc.	L./vano	L./mc.	L./vano
Muggia e Capodistria	60	56	3.900	58 centro 50 perif.	4.000 centro 3.500 perif.	40	2.800	30	2.100
Pirano e Isola	60	56	3.900	50 centro 45 perif.	3.500 centro 3.100 perif.	38	2.650	28	1.950
Ugamo Cittanova Buie Grisignana Verteneglio	54	56	3.500	43	3.000	36	2.500	26	1.800
Villa Decani Maresego Monte di Cap.	50	47	3.200	40	2.800	34	2.300	24	1.700

Da una comparazione della tabella dei fabbricati delle ex province di Pola, Fiume, Zara con quella dei fabbricati dell'ex zona B si rilevano alcune differenze inspiegabili a danno dei fabbricati dell'ex zona B:

cinque categorie contro sei con l'esclusione nella zona B delle ville di lusso mentre esistevano a Umago, Pirano, Portorose (definita dall'Austria il «paradiso delle Rose»);

un metro cubo di un villino dell'ex zona B viene valutato da 50 a 60 lire, mentre nelle province di Pola, Fiume e Zara viene valutato da 50 a 110 lire;

una casa civile dell'ex zona B viene valutata da 40 a 58 lire, mentre una delle ex province di Pola, Fiume e Zara viene valutata da 38 a 81 lire a metro cubo. Coincidono soltanto i valori delle case rurali: ex zona B da 24 a 30, ex province di Pola, Fiume e Zara da 24 a 28 lire a metro cubo. Da queste contraddizioni si deduce l'approssimazione delle valutazioni fatte a tavolino. Si osserva, inoltre, che ambedue le tabelle peccano di insufficienza perchè, a detta della Commissione, i valori sono stati fissati senza recarsi sul posto e perché la suddivisione delle località in sei categorie decrescenti è arbitraria.

5. L'indennizzo che doveva servire ai profughi per comperarsi per lo meno un nuovo alloggio in Italia è risultato così ridotto che nessuno dei trecentocinquantamila profughi è riuscito a comperarsi una casa. Infatti secondo le stime dell'Ufficio tecnico erariale e in base al coefficiente 200, stabilito dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, un appartamento medio a Fiume di 150 metri quadrati viene indennizzato oggi con 2.430.000 lire. Se è ubicato a Zara con 1.560.000. Se si trova a Pola con 1.500.000. Se si trova a Lussinpiccolo o a Rovigno con 1.350.000. Se appartiene a un comune più piccolo con lire 1.140.000. Così l'isola di San Nicolò, di fronte a Parenzo, aveva 11 ettari e 2.921 metri quadrati di pineta, con piante mediterranee, già sede di un monastero benedettino, poi sede del consolato austriaco ed ora con un castello di 3.146 metri cubi più una torre, cinque edifici di servizio, cisterna, serra e porticciuolo con molo. Gli immobili erano ammobiliati o abitati. L'Ufficio tecnico erariale del Ministero delle finanze, pure definendo l'isola «parco», lo ha valutato a lire 0,80 a metro quadrato al 1938, e, pur definendo «castello di interesse turistico» l'edificio principale, lo ha valutato a lire 80 al metro cubo al 1938. Il complesso è stato indennizzato nel 1989 con una cifra di 74.512.800 lire.

6. Analogo trattamento viene riservato per i beni dell'ex zona B che sono stati ceduti, non nel 1947, ma con l'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, ratificato ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73. L'articolo 4 di detto Accordo aveva stabilito: «I due Governi concluderanno, al più presto possibile, un Accordo relativo ad un indennizzo globale e forfettario, che sia equo e accettabile dalle due Parti, dei beni, diritti e interessi» della zona B. In conseguenza la Jugoslavia con l'Accordo del 18 febbraio 1983, ratificato ai sensi della legge 7 novembre 1988, n. 518, si è impegnata a versare all'Italia «a partire dal 1° gennaio 1990 in 13 mensilità» 110 milioni di dollari per comperare i beni dei profughi della ex zona B. Sono state pagate due annualità e la Slovenia è disposta a pagare le rimanenti. Ora, 110 milioni di dollari al 1983 valevano 148.500.000.000 di lire. Però la relativa legge italiana n. 135 del 1985 darà ai profughi soltanto 90 miliardi di lire. Ne deriva che l'Italia, in veste di mediatrice tra la Jugoslavia e i profughi, si è trattenuta 58 miliardi e 500 milioni e cioè la differenza tra i 148 miliardi e 500 milioni promessi alla Jugoslavia e i 90 miliardi che l'Italia sta elargendo ai profughi destinatari.

L'Ufficio tecnico erariale ha riferito che nella zona tra Portorose e Pirano c'erano 25 alberghi, 62 ville, 1.218 case civili e 2.123 case agricole. Ha aggiunto che ancora sotto l'Austria la zona era coronata da «un anfiteatro graziosissimo di colli e di ulivi» e che l'ampia passeggiata lungo il mare «era fiancheggiata da alberghi, ville con parchi e giardini». L'Austria l'aveva definita «il paradiso delle Rose». Siamo a 35 chilometri da Trieste. Ebbene, una villa di

lusso di 1.400 metri cubi, compresi 3.000 metri quadrati di parco, è stata indennizzata nel 1988 con 15.780.000 lire.

Eppure l'articolo 4 dell'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975 aveva assicurato ai profughi «un indennizzo (...) equo e accettabile dalle due parti».

7. L'articolo 74 del Trattato di pace del 1947 ha imposto all'Italia di pagare alla Jugoslavia un risarcimento di 125 milioni di dollari per l'aggressione bellica del 6 aprile 1941. Il Governo jugoslavo ha notificato, e quello italiano ha accettato, che il debito italiano di 120 milioni veniva ridotto di 72 milioni in quanto la Jugoslavia si appropriava delle proprietà private dei profughi. Questi, pertanto, hanno pagato con i loro beni privati un debito nazionale. La Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 1549 del 18 settembre 1970 ha precisato: « (...) l'indennizzo dei beni italiani venne ridotto forfettariamente a 45 miliardi di lire (72 milioni di dollari) trovando la rinuncia italiana all'integrale pretesa di risarcimento la sua giustificazione nella necessità di ottenere l'adesione della Jugoslavia al riacquisto del territorio di Trieste e al cosiddetto *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954».

Il debito di guerra nei confronti della Jugoslavia e il ritorno di Trieste all'Italia costituivano due problemi nazionali e non si comprende perchè sono stati imposti ponendoli a carico dei profughi.

8. Tutte le amministrazioni del Governo italiano hanno sottolineato l'irrisorietà degli indennizzi concessi ai giuliani e hanno auspicato una nuova legge che concludesse dignitosamente il problema.

Il Ministero del tesoro ha rilevato la superiorità degli indennizzi concessi ai rimpatriati dalle colonie e dall'estero.

Il Ministero degli affari esteri, in numerosi contatti prima con il Governo di Belgrado poi con quelli di Zagabria e di Lubiana, ha chiesto una revisione delle stime.

In Parlamento tutte le forze politiche hanno presentato ordini del giorno, interrogazioni e progetti di legge tendenti ad ottenere un riesame del problema e un risarcimento corrispondente al valore reale dei beni.

Le stesse autorità di Zagabria e di Lubiana e i loro cittadini croati e sloveni, che sono subentrati agli italiani, hanno espresso la loro meraviglia per l'irrisorietà degli indennizzi e la necessità di un risarcimento più dignitoso. L'onorevole Zoran Thaler, Ministro degli esteri sloveno, l'11 settembre 1995 ha dichiarato: «Guardo con attenzione alle iniziative che puntano a un aumento del risarcimento per i beni abbandonati». Un risarcimento più dignitoso potrà convincere gli italiani ad abbandonare l'idea della restituzione degli stessi beni.

9. I profughi, titolari delle 34 mila pratiche, hanno dovuto accettare gli indennizzi perchè obbligati da necessità vitali. Vivevano nelle baracche di 109 campi profughi con il sussidio dei poveri. Con gli indennizzi ricevuti per le case e i terreni perduti nessuno è riuscito a ricostruirsi una casa. Due sole società, la Luxardo e la Vlahov di Zara, sono riuscite a costruire due modeste fabbriche di liquori.

10. Il coefficiente di rivalutazione 800, al netto del 200 già riconosciuto, con il quale si chiede di moltiplicare il valore al 1938 dei beni, comporterà un onere finanziario inferiore ai mille miliardi di lire e appare accettabile. Infatti, la richiesta del coefficiente di rivalutazione 1.000 è inferiore a quello stabilito per legge per risarcire i beni distrutti dalla guerra e per ricostruirli: il decreto del 18 ottobre 1993 del Ministro dei lavori pubblici ha stabilito che il valore del 1940 del bene distrutto venga moltiplicato per il coefficiente 1.767. Per i giuliani, invece, il valore viene moltiplicato per 200 ed ora si chiede di portarlo a 1.000:

verranno detratti i 679 patrimoni che sono stati lasciati nella libera disponibilità dei profughi;

verranno detratti tutti i patrimoni che saranno restituiti ai profughi a seguito dell'azione in corso con i Governi di Zagabria e di Lubiana ed a seguito delle

promesse degli stessi Governi. Infatti l'articolo 4 dell'Accordo di Osimo aveva assicurato che « i due Governi esamineranno con spirito favorevole la possibilità di lasciare, in un certo numero di casi, agli aventi diritto che ne faranno domanda... la libera disponibilità dei beni immobili ». Purtroppo questo « spirito favorevole » si è ridotto ad accogliere soltanto 179 domande su diecimila pratiche e tutte di minima importanza;

con una nota dell'ottobre 1991 il Ministero del tesoro ha informato che le 2 mila pratiche delle ex province di Pola, Fiume e Zara si sono ridotte a 18.500 e le 10 mila dell'ex zona B sono passate a 7.200 perché si trattava di duplicati, perché riguardavano « danni di guerra » o perché abbandonate. Altre verranno annullate per irreperibilità, per mancanza di eredi, perché gli interessati sperano di riottenere la proprietà dei beni, perché 80 mila sono emigrati in Australia e nelle Americhe e hanno perso i contatti con l'Italia;

il pagamento sarà rateizzato. Infatti, come già stabilito, esso avrà luogo in contanti per i primi 20 milioni e il pagamento dell'eccedenza, sopra i 20 milioni, avrà luogo metà in contanti e metà in titoli di Stato;

i profughi sono creditori dell'uso per oltre 45 anni dei loro beni. Questi sono stati abbandonati per forza maggiore negli anni 1945-1950. Sono stati dati in uso a cittadini jugoslavi i quali non hanno pagato né affitti, né interessi. E l'ultimo indennizzo a saldo è stato stabilito con la legge n. 135 del 1985 e i pagamenti sono ancora in corso. Eppure gli accordi bilaterali e la stessa legge particolare italiana avevano stabilito che dovevano essere indennizzati « beni, diritti e interessi »;

l'Accordo del 18 dicembre 1954 aveva stanziato 72 milioni di dollari in favore dei profughi proprietari dei beni, ma il Governo italiano ha emanato soltanto due anni dopo la citata legge n. 1325 del 1956 per la loro distribuzione che si è protratta per una trentina di anni senza alcun interesse. Ora l'accreditamento dei 72 milioni di dollari è stato stabilito e perfezionato il 28 dicembre 1954 e pertanto anche i relativi interessi fino al pagamento dell'indennizzo per ogni singolo bene andavano riconosciuti al rispettivo proprietario.

11. Si preferisce distinguere il problema dei giuliani da quello degli altri italiani che hanno abbandonato i loro beni nelle colonie e all'estero per le seguenti ragioni:

esiste una fondamentale differenza giuridica tra il cittadino italiano che è risieduto da sempre su un territorio nazionale e un cittadino che si è trasferito in Africa per colonizzare una terra straniera o che ha trasferito all'estero i suoi interessi privati;

i giuliani non sono rimpatriati dopo la guerra per un'azione di decolonizzazione, ma perché cacciati dalla loro terra con una guerra feroce, lasciando nelle foibe oltre 10 mila italiani, perdendo tutti i beni immobili e mobili;

la Jugoslavia ha riconosciuto le proprietà private dei profughi e nel 1954 ha pagato 72 milioni di dollari per i beni dei profughi ubicati nelle ex province di Pola, Fiume e Zara e 110 milioni di dollari nel 1983 per quelli ubicati nell'ex zona B, mentre nessuno degli altri Stati ha pagato i beni lasciati nei Paesi africani dai rimpatriati. Anzi la Libia continua a chiedere risarcimenti all'Italia;

l'attuale legislazione italiana concede oggi un indennizzo ai rimpatriati superiore a quello che concede ai giuliani. Infatti, i rimpatriati dall'Africa hanno ricevuto un primo indennizzo sulla base del valore reale dei beni alla data della nazionalizzazione e cioè al 1964 per i beni in Tunisia, al 1970 per quelli in Libia e al 1975 per quelli della nuova Etiopia. A questo indennizzo la legge 5 aprile 1985, n. 135, ha aggiunto il secondo, moltiplicando per 1,90 il valore del primo. Per loro la legge non ha stabilito nè il valore base al 1938 nè i coefficienti scalari;

i giuliani interessati, nella maggioranza assoluta erano proprietari di una

casa e di qualche ettaro di terreno, mentre i rimpatriati dalle colonie e dall'estero erano titolari di aziende agricole, di grandi officine, di grandi società il cui indennizzo comporterebbe uno stanziamento pesante, difficilmente accoglibile dall'attuale situazione finanziaria e certamente rischierebbe di compromettere anche le richieste modeste dei giuliani. Pertanto per ragioni storiche, giuridiche e finanziarie, si preferisce trattare a parte i due problemi.

L'attuale legislazione ammette all'indennizzo dei beni delle ex province di Pola, Fiume e Zara, soltanto i proprietari la cui opzione per conservare la cittadinanza italiana è stata accolta dalle autorità jugoslave (articolo 19 del Trattato del 1947). L'opzione doveva essere esercitata dal 15 settembre 1947 al 15 settembre 1948. Ma poiché l'accoglimento è stato lasciato all'arbitrio delle locali autorità jugoslave, il termine è stato riaperto dal 23 dicembre 1950 al 23 febbraio 1951.

Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, ha precisato che «il requisito della cittadinanza italiana (...) deve essere comprovato al momento del verificarsi delle perdite dei beni». Questo provvedimento va incontro ai rimpatriati dalle colonie che sono stati colpiti da un unico provvedimento collettivo di espulsione dai singoli Paesi, ma danneggia i giuliani che sono stati colpiti da provvedimenti personali:

molti sono stati obbligati ad assumere la cittadinanza jugoslava;

altri sono stati deportati e sono deceduti nella deportazione o sono rientrati dopo cinque-dieci anni come cittadini jugoslavi;

a detta delle stesse autorità di Belgrado circa 10 mila opzioni sono state abusivamente respinte dalle autorità locali. Potevano essere respinte soltanto quelle di coloro la cui lingua madre era il croato;

molti, vistisi perseguitati e nell'impossibilità di optare, hanno raggiunto clandestinamente l'Italia con fughe drammatiche attraverso la frontiera e attraverso l'Adriatico;

altri, già italiani, sono emigrati all'estero come apolidi;

altri non hanno optato perché inizialmente sono rimasti proprietari dei beni. Ma sono stati espropriati dei beni successivamente quando era già scaduto il termine per optare per la conservazione della cittadinanza italiana.

L'attuale legislazione ammette all'indennizzo dei beni della ex zona B soltanto coloro che risultavano cittadini italiani al giugno 1945 (occupazione slava) e all'11 aprile 1958 (data di entrata in vigore della legge sugli indennizzi 18 marzo 1958, n. 269). Ora:

molti sono rimasti nella ex zona B anche dopo tale termine, in attesa dell'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975;

molti sono emigrati in Australia e nelle Americhe e, per ragioni di lavoro e di assicurazione, hanno assunto la cittadinanza australiana perdendo così il diritto all'indennizzo dei beni.

Del grave danno arrecato ai profughi si è reso conto il nostro Ministero degli affari esteri che, con nota del 15 novembre 1987, ha precisato che «in virtù dell'Accordo 3 luglio 1965, ratificato il 10 gennaio 1966, tutti i beni non compresi nella lista del 18 febbraio 1983 (500 situati nelle ex province di Pola, Fiume e Zara e 179 dell'ex zona B) devono considerarsi definitivamente acquisiti dalla Jugoslavia e dunque sono automaticamente ammessi all'indennizzo».

Purtroppo il Ministero del tesoro ha disatteso questo parere del nostro Ministero degli affari esteri ed ha condannato questi profughi italiani a perdere i beni e il relativo indennizzo. In conseguenza questi profughi si sentono danneggiati tre volte: la prima perché hanno perduto la proprietà dei beni, la seconda perché speravano di rimanere in Italia invece il Governo ha consigliato loro di emigrare all'estero pagando loro il viaggio, la terza perché per ragioni di lavoro sono stati obbligati ad assumere la cittadinanza stra-

niera ed in conseguenza di ciò viene ora negato loro anche l'indennizzo.

L'aver lasciato alle autorità jugoslave il diritto di riconoscere o di negare la cittadinanza italiana ha pregiudicato così il loro trasferimento in Italia, la conservazione dei diritti di cittadini italiani e lo stesso indennizzo per i beni perduti. In conseguenza si propone che il possesso della cittadinanza italiana venga provato con riferimento al giugno 1945 (occupazione jugoslava) e che l'interessato abbia poi trasferito la sua residenza in Italia.

Per le succitate ragioni la famiglia dei profughi istriani, fiumani e dalmati, ripone la sua fiducia nel Parlamento italiano.

Le modifiche proposte con l'articolo 4 trovano giustificazione nelle seguenti considerazioni:

1) la competente commissione interministeriale ha approvato con proprie delibere le succitate chiarificazioni. Ora vengono incluse nella proposta di legge per tranquillizzare alcune perplessità della Ragioneria generale dello Stato;

2) la Direzione generale dei danni di guerra ha indennizzato le mura di un edificio distrutto ed ha demandato al Servizio beni abbandonati l'indennizzazione dell'area che non poteva essere distrutta. Così l'avviamento di un'azienda, diritto indistruttibile, è passato alla competenza del Servizio beni abbandonati. Una differente interpretazione verrebbe a colpire coloro che hanno subìto il bombardamento e la confisca dell'azienda e verrebbe a premiare coloro che hanno subìto solo la confisca. Sono interessate in particolare le aziende della città di Zara che è stata distrutta per l'80 per cento;

3) per le stesse ragioni viene confermato il diritto all'indennizzo di un'attività esercitata in un locale preso in affitto. La licenza dell'esercizio, infatti, non viene concessa al locale ma alla persona fisica che esercita l'attività;

4) la conferma dell'attribuzione delle liquidazioni alla commissione interministeriale risponde alla necessità di affrettare la conclusione del problema. La commissione, infatti, definisce ogni mese centoventi pratiche e, data la presenza di magistrati, di tecnici, di rappresentanti di categoria e considerata la preziosa esperienza giuridica e tecnica acquisita, riesce a risolvere situazioni molto complicate che richiederebbero il parere degli organi superiori dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La presente legge riguarda gli indennizzi per le proprietà abbandonate da cittadini italiani nei territori ceduti all'ex Jugoslavia nel 1947 e nel 1973.

2. L'indennizzo previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, per i beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti all'ex Jugoslavia in base al Trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975 è moltiplicato per cinque.

3. Gli indennizzi liquidati in base alle leggi precedenti costituiscono acconti e vanno detratti dalle liquidazioni definitive effettuate in base alla presente legge.

ART. 2.

1. La concessione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 non è condizionata alla presentazione della domanda. Sono valide le domande presentate al Ministero del tesoro – Direzione generale dei danni di guerra per quella parte di beni che rientra nella competenza dei beni abbandonati. Nuove domande per i beni che non sono stati mai denunciati possono essere presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali domande possono essere presentate dall'avente diritto per sè e per i comproprietari degli stessi beni.

ART. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, è sostituito dal seguente:

«*1.* Per i beni indennizzabili previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980,

n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, devono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali. Il Ministero del tesoro è autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al Ministero del tesoro entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a liquidare alle ditte esercenti attività industriali, commerciali ed artigianali, l'indennizzo relativo all'avviamento delle attività di cui erano titolari nei Paesi di provenienza. La quantificazione viene calcolata sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande già presentate in merito. Ove gli interessati non siano in grado di produrre idonea documentazione, la commissione competente potrà, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, riconoscere un ulteriore indennizzo per l'avviamento commerciale fino all'ammontare massimo del 30 per cento di quanto riconosciuto per i beni materiali dell'azienda in sede di beni abbandonati e di danni di guerra. Nell'ipotesi in cui l'attività fosse stata esercitata in locali presi in affitto, la percentuale per la perdita dell'avviamento viene calcolata sulla base dell'immobile e dell'attrezzatura».

2. Le riliquidazioni degli indennizzi previsti dalla presente legge sono effettuate dalle commissioni interministeriali previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 135.

ART. 4.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo stesso requisito è richiesto per i titolari dei beni abbandonati nei territori ceduti alla ex Jugoslavia ma con riferimento al 2 giugno 1945 e a condizione che gli stessi titolari si siano trasferiti in Italia».

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000

miliardi per gli anni 1997-1999, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 4543, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-3510
Lire 500